

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1561

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARINI, PIERMARTINI, D'ADDARIO**

*Presentata il 29 settembre 1987*

**Affidamento in concessione della costruzione e dell'esercizio delle autostrade A-24 e A-25**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a risolvere i seguenti problemi:

regolamentazione della concessione di costruzione e di esercizio delle autostrade romane ed abruzzesi, da affidare alla società SARA SpA quando il capitale sociale della medesima risulterà in misura non inferiore al 51 per cento in possesso della società autostrade del gruppo IRI Italstat e in misura non superiore al 10 per cento in possesso dell'ANAS;

completamento dell'itinerario autostradale, consistente nell'ultimazione dei lavori del tronchetto di penetrazione Portonaccio-tangenziale est di Roma, ultimazione della costruzione della seconda via Uscita nord del traforo del Gran Sasso-Teramo, e costruzione del tronco Teramo-Giulianova con allaccio all'autostrada A-14;

sistemazione definitiva del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, attualmente in servizio presso l'ufficio del direttore generale dell'ANAS per le Autostrade romane ed abruzzesi.

Per meglio precisare gli scopi anzidetti, è opportuno ricordare brevemente che con il decreto-legge n. 19 del 1977 venne dichiarata la decadenza della SARA dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade A-24 ed A-25, mentre l'ANAS venne autorizzata a completare, secondo un programma ridimensionato, alcune opere oggetto della concessione stessa.

L'esercizio temporaneo, in attesa di una legge di riassetto, è stato assicurato fino ad oggi dalla società SARA, per mezzo di direttive impartite dall'ANAS,

con il personale dipendente dalla società stessa e addetto al settore esercizio (articolo 8 del decreto-legge n. 19 del 1977).

Il direttore generale dell'ANAS, fu inoltre, autorizzato ad assumere con contratto a termine di un anno, rinnovabile, il personale già in servizio nel settore delle costruzioni della società SARA (articolo 6 del decreto-legge n. 19 del 1977). Successivamente la legge 12 agosto 1982, n. 531, ha disposto che il personale in questione fosse utilizzato dall'ANAS fino alla completa ultimazione del tracciato autostradale Roma-L'Aquila-Teramo, rinviandone la sistemazione definitiva al momento del riaffidamento in concessione della costruzione e dell'esercizio autostradale.

La previsione contenuta nella presente proposta di legge, di affidamento della concessione alla società SARA quando questa, a seguito di aumenti di capitale sottoscritti in parte dalla società Autostrade ed in parte dall'ANAS, risulti partecipata per almeno il 51 per cento dalla stessa Autostrade S.p.A ed in misura non superiore al 10 per cento dall'ANAS, si basa sull'osservazione che l'ingresso nella stessa SARA, con una quota maggioritaria, della società Autostrade appare opportuno ed auspicabile, sia per l'esperienza positiva che questa vanta nella gestione della rete affidatale in concessione, sia perché tale affidamento permetterebbe una migliore gestione del raccordo con la costruenda bretella Fiano-Valmontone, e con l'A-14 Adriatica, consentendo la eliminazione di alcune barriere, favorendo l'adduzione di utenti ed esaltando la funzione di collegamento trasversale fra il Tirreno e l'Adriatico che fu alla base delle scelte che portarono alla costruzione delle autostrade A-24 ed A-25.

La prevista partecipazione dell'ANAS al capitale sociale, inoltre, appare moti-

vata dall'esigenza di tutela e salvaguardia degli interessi che lo Stato si riconosce in materia, atteso che dal momento della decadenza ad oggi esso ha stanziato per la realizzazione dell'opera oltre 900 miliardi di lire. Inoltre la partecipazione dell'azienda in altre concessionarie ha mostrato, nel concreto, che essa consente una migliore cura e difesa dell'interesse pubblico in settori particolarmente delicati della politica delle grandi vie di comunicazione alle quali le autostrade in argomento appartengono.

Ciò premesso l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'affidamento in concessione alla SARA dell'esercizio e del completamento delle autostrade romane ed abruzzesi A-24 ed A-25.

Lo stesso articolo 1 stabilisce inoltre i contenuti della convenzione che disciplina la concessione.

L'articolo 2 prescrive il collocamento definitivo del personale assunto dall'ANAS ai sensi del quinto comma dell'articolo 6 del citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, presso la società concessionaria od altre società del Gruppo IRI - Italtat o presso l'ANAS.

L'articolo 3 formula ipotesi di prepenzionamento dettate dalle esigenze di non soffocare i ruoli della nuova concessionaria o dell'azienda con personale eccedente le effettive necessità.

L'articolo 4 regola il passaggio alla concessionaria dei fondi stanziati dalle leggi 12 agosto 1982, n. 531, 3 ottobre 1985, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 relative al completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo.

L'articolo 5 reca disposizioni concernenti il completamento della costruzione del Laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Concessione della costruzione  
e dell'esercizio).*

1. L'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade è autorizzata ad affidare la concessione di costruzione ed esercizio degli itinerari autostradali Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara, nonché la realizzazione del tronco Teramo-Giulianova con allaccio alla A-14 alla SARA - Società autostrade romane ed abruzzesi S.p.A.

2. Al fine di poter ottenere i benefici della presente legge la SARA S.p.A. provvede a deliberare un aumento del proprio capitale sociale, che sarà sottoscritto in parte dalla Società autostrade S.p.A. del Gruppo IRI - Italstat ed in parte dall'A-NAS entro i successivi tre mesi. Detto aumento dovrà essere di importo tale che il capitale stesso risulti dell'ammontare di almeno 10 miliardi di lire e la partecipazione della Società autostrade S.p.A. risulti comunque non inferiore al 51 per cento del medesimo capitale sociale. L'A-NAS è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione nella misura non superiore al 10 per cento del capitale sociale, anche in deroga all'articolo 2441 del codice civile e fino alla concorrenza della somma di lire 1 miliardo.

3. La società concessionaria assume fino al 31 dicembre 2018 l'esercizio delle suddette autostrade, nonché la proprietà di tutti i beni mobili ed immobili compresi gli impianti, le pertinenze e gli accessori inerenti la costruzione e la gestione delle autostrade stesse.

4. La concessione della costruzione e dell'esercizio, di cui al comma 1 viene assentita, entro sei mesi dalla data in cui il pacchetto azionario della società SARA S.p.A. risulterà, almeno per il 51 per cento, in possesso della società Autostrade S.p.A., con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali; con lo stesso decreto viene approvata, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione ed il relativo piano finanziario.

5. La convenzione tra l'ANAS e la concessionaria ed i successivi atti in esecuzione della stessa sono assoggettati all'imposta fissa di registro.

6. La convenzione dovrà regolare:

a) il trasferimento alla società concessionaria di tutti i rapporti obbligatori costituiti dall'ANAS per l'attività delle costruzioni relative al completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara;

b) il trasferimento alla società concessionaria del personale assunto dal direttore generale dell'ANAS ai sensi del quinto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106; i prestatori di lavoro conservano nei confronti della società concessionaria i diritti acquisiti anteriormente al trasferimento;

c) la determinazione delle tariffe di pedaggio, che devono assicurare la remunerazione del capitale della concessionaria, nella misura massima dell'8 per cento, la copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti, nonché degli ammortamenti ed interessi passivi conseguenti agli interventi di completamento ed adeguamento oltre alla devoluzione allo Stato di una quota annua del gettito degli introiti, a titolo di canone di concessione;

d) ai soli fini della individuazione dei cespiti sui quali operare l'ammortamento tecnico, l'autorizzazione ad iscrivere, quale immobilizzazione reversibile all'attivo del bilancio della società concessionaria, il valore dell'investimento effettuato dalla società SARA - Società autostrade romane ed abruzzesi - e dall'ANAS, per la realizzazione delle autostrade che si concedono, determinato ri-

valutando i costi originari in base alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e 19 marzo 1983, n. 72 e, al passivo sotto la voce « fondo compensativo », un ammontare di pari importo;

e) l'autorizzazione ad iscrivere quale immobilizzazione reversibile all'attivo del bilancio della società concessionaria il valore incrementativo degli interventi di completamento e di rinnovo nonché il valore delle nuove immobilizzazioni a carico della società concessionaria risultanti dal piano finanziario da allegare alla convenzione;

f) la devoluzione allo Stato, al termine della concessione, anche per dichiarata decadenza, di tutte le attività reversibili nonché delle quote non utilizzate sia degli accantonamenti per gli interventi di ammodernamento e di completamento sia dell'ammortamento tecnico;

g) l'assunzione dell'obbligo da parte della società concessionaria di avere come scopo esclusivamente la costruzione e l'esercizio delle autostrade assentite in concessione, salva la facoltà di partecipazioni in enti aventi fini analoghi;

h) la nomina in seno al collegio sindacale della società concessionaria di un funzionario del tesoro, che ne assume la presidenza, e di uno dell'ANAS.

7. L'ANAS è tenuta a formare l'inventario di tutti i beni mobili ed immobili, compresi gli impianti, le pertinenze e gli accessori inerenti alle costruzioni ed alla gestione delle autostrade, esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ed a consegnarlo alla società concessionaria entro trenta giorni dalla data di approvazione della concessione.

## ART. 2.

*(Disposizioni concernenti il personale della ex concessionaria SARA).*

1. Il personale già facente parte della Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA), assunto ai sensi del quinto

comma dell'articolo 6 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, il quale si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene liquidato dall'ANAS — con i fondi appositamente già accantonati — con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di assentimento della concessione di cui all'articolo 1 e contestualmente viene assunto, salvo quanto disposto al comma 2, alle dipendenze della società concessionaria o di altra società dello stesso gruppo IRI-ITALSTAT. Esso conserva nei confronti della società i diritti acquisiti anteriormente alla nuova assunzione.

2. Compatibilmente con le esigenze di organico dell'ANAS, parte del predetto personale per un numero non superiore a sessantacinque unità può essere assunto a domanda ed in soprannumero nei ruoli dell'ANAS con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di assentimento della concessione, di cui all'articolo 1, per essere assegnato agli uffici di Roma e dell'Abruzzo. La domanda di assunzione dovrà essere presentata all'ANAS entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le assunzioni di cui al comma 2 verranno effettuate a seguito dell'esito favorevole di un colloquio sulle materie professionali ed una prova pratica per i laureati in geologia, di un colloquio sulle materie professionali per gli ingegneri, i laureati in discipline amministrative, i geometri, i ragionieri od equipollenti, e di una prova pratica per i disegnatori, gli assistenti, i dattilografi e gli autisti. La relativa graduatoria di merito è approvata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il consiglio di amministrazione dell'azienda.

4. L'inquadramento avverrà secondo i livelli ed i relativi profili professionali vigenti nell'azienda.

5. Il rapporto di lavoro con il personale che avrà presentato domanda di assunzione all'ANAS, ma risulterà eccedente

al predetto contingente, sarà disciplinato ai sensi del comma 1.

6. Il trattamento economico non può essere complessivamente inferiore a quello percepito nella precedente posizione giuridica. L'eventuale maggiore trattamento è conservato a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile con i futuri miglioramenti economici a qualsiasi titolo corrisposti.

### ART. 3.

#### (Prepensionamento).

1. Ai lavoratori assunti ai sensi del quinto comma dell'articolo 6 del citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, è data facoltà di optare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il beneficio dell'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia, al cinquantatreesimo anno di età se uomini, ed al quarantottesimo se donne, qualora possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno quindici anni di anzianità contributiva sulla base dell'anzianità contributiva già maturata aumentata di un periodo pari a sette anni; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a trentacinque anni.

2. L'ANAS corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportata a mese.

3. I contributi sono corrisposti dall'ANAS utilizzando i fondi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 230, tramite la contabilità speciale di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.

4. Ai dirigenti che ne facciano domanda entro i termini di cui al comma 1

e che abbiano compiuto cinquantatrè anni di età se uomini o quarantotto se donne, e possano far valere almeno quindici anni di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto a carico dell'istituto stesso un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del sessantesimo anno di età se uomini o del cinquantesimo anno di età se donne.

5. L'assegno di cui al comma 4 non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiano il sessantesimo anno di età se uomini ed il cinquantacinquesimo se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

6. Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonché quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

#### ART. 4.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. I fondi stanziati per il completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo di cui alle leggi 12 agosto 1982, n. 531, 3 ottobre 1985, n. 526, e 22 dicembre 1986, n. 910, sono trasferiti alla società concessionaria.

2. La convenzione indicata all'articolo 1 stabilisce modalità e termini per il trasferimento alla società concessionaria dei fondi di cui al comma 1.



## ART. 5.

*(Completamento della costruzione del Laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso).*

1. L'esecuzione dei lavori di completamento della costruzione del Laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, rimane di competenza dell'ANAS.